

### Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) - Via Zanzotto 28/17 Tel. 0438/842701 - 0438/842613 Fax. 0438/981241 - 0438/83454

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

studio@secheassociati.com segreteria@secheassociati.com armandosech@secheassociati.com marcofregolent@secheassociati.com carladeconti@secheassociati.com alessiorizzo@secheassociati.com robertolunardi@secheassociati.com oscarsartor@secheassociati.com florafrassinelli@secheassociati.com studiosech@legalmail.it

Circolare clienti n. 13/T/2020

Pieve di Soligo, 06 Marzo 2020

### Oggetto: BONUS FACCIATE 2020

Gentili Clienti,

con la presente per informarVi su una delle principali novità introdotte dalla nuova Legge di Bilancio per l'anno 2020, ovvero il c.d. "Bonus Facciate" (Articolo 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019). In sintesi, si tratta di una detrazione del 90% senza tetti massimi di spesa e applicabile alle spese documentate sostenute nel 2020 relative a lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, e interventi su balconi, ornamenti e fregi degli edifici esistenti.

Dott. Armando Sech Dottore commercialista e revisore contabile

Dott. Marco Fregolent Dottore commercialista e revisore contabile

Dott.ssa Carla De Conti Dottore commercialista e revisore contabile

Dott. Alessio Rizzo Dottore commercialista e revisore contabile

Dott. Roberto Lunardi Dottore commercialista

Dott. Oscar Sartor Dottore commercialista e revisore contabile

Dott.ssa Clarissa Dall'Anese Dottore in economia aziendale - economica and management

> Dott.ssa Serena Zannoni Dottore in economia e gestione delle aziende

Dott.ssa Azzurra Calderari Dottore In Giurisprudenza

Dott.ssa Valentina Daberto Dottore in economia aziendale - amministrazione e controllo

sostenute per: Interventi di sola tinteggiatura o ripulitura delle strutture opache<sup>1</sup> delle facciate;

Tra le spese che danno diritto all'agevolazione rientrano quelle

- Interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi;
- interventi sulle strutture opache influenti dal punto di vista termico o interventi che interessino l'intonaco della superficie disperdente lorda (SDL) complessiva dell'edificio (Art. 1, comma 220, L. 160/2019):
  - a) se tali interventi riguardano una quota inferiore al 10% della SDL, in questo caso l'agevolazione spetta anche se non sono rispettati i requisiti di cui al D. Mise 26 giugno 2015, al D. Mise 11 marzo 2008 e commi 3-bis e 3-ter dell'art. 14, D.L. n. 63/2013;
  - b) se gli interventi superano il 10% della SDL, in questo caso la spesa è agevolata solo se vengono rispettati i requisiti previsti dai decreti di cui sopra.

### N.B.

- D. Mise 26 giugno 2015 ("Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici"), ovvero requisisti relativi all'Ape;
- Tabella 2, Allegato B al D. Mise 11 marzo 2008 (con riguardo ai valori limite di trasmittanza termica dell'edificio);
- e, ai fini delle verifiche e dei controlli, quanto disposto dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 14, D.L. n. 63/2013 (relativi agli interventi di riqualificazione energetica).

In particolare, si segnala che in questo ultimo caso per usufruire del bonus è obbligatorio intervenire con lavori che mirino a riqualificare energeticamente l'edificio (es. con cappotto termico).

Vengono agevolati anche altri interventi per il decoro urbano effettuati

- grondaie
- pluviali

## **TIPOLOGIE** DI INTERVENTI

Strutture opache: Per struttura opaca si intende l'involucro esterno visibile dell'edificio, ovvero la parte anteriore, frontale e principale, ma anche gli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).



- parapetti
- cornicioni
- altre parti impiantistiche (es. cavi del condizionatore, dell'antenna ecc.) che insistono sulla parte opaca della facciata

### Spese correlate agli interventi agevolabili:

- acquisto materiali
- progettazione e altre prestazioni professionali connesse (per esempio, perizie e sopralluoghi e rilascio dell'attestazione di prestazione energetica)
- installazione ponteggi
- smaltimento materiale
- Iva
- imposta di bollo
- diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi
- tassa per l'occupazione del suolo pubblico

### Tipologia di edifici:

- edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti
- di qualsiasi categoria catastale
- immobili strumentali per natura<sup>2</sup> o per destinazione<sup>3</sup> (in riferimento a immobili detenuti da imprese, società di persone e capitali).
  Inoltre, la legge non pone limitazioni per quanto riguarda immobili c.d. merce<sup>4</sup> e immobili c.d. patrimonio<sup>5</sup> che quindi, se rispettano i requisiti previsti, rientrerebbero anch'essi tra gli immobili agevolati.

# Posizione urbanistica:

• situati nelle zone territoriali omogenee A e B di cui all'art. 2 del DM 2 aprile 1968 n. 1444 o in zone assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

In ogni caso per usufruire dell'agevolazione è **necessario richiedere la certificazione urbanistica** al proprio comune.

### N.B.

- → Non rientrano nell'agevolazione gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" (articolo 3, comma, 1, lett. d del Dpr n. 380/2001).
- → Non rientrano nell'agevolazione interventi sulle facciate che racchiudono cortili a meno che non siano visibili dalla strada o dal suolo pubblico.

### IMPORTO

La detrazione è pari al 90% delle spese documentate e sostenute nel 2020, senza limiti di spesa.

# IMMOBILI AGEVOLATI

<sup>2</sup> Immobili strumentali per natura: immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di altri utilizzi senza radicali trasformazioni (cat. catast. A/10, B,C,D ed E; mai le abitazioni).

<sup>3</sup> Immobili strumentali per destinazione: immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa (es. abitazione adibita a sede legale di un'impresa)

<sup>4</sup> Immobili merce: immobili alla cui partecipazione o scambio è diretta l'attività dell'impresa (es. uffici edificati da società immobiliare e destinati alla successiva rivendita.

**<sup>5</sup> Immobili patrimonio:** immobili iscritti tra le immobilizzazioni (che possono essere locati a terzi, concessi in comodato o non usati per l'attività d'impresa).



### FRUIZIONE

In **10 quote annuali costanti e di pari importo**, partendo dall'anno di sostenimento delle spese.

**Possono usufruire** della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, in particolare:

- le persone fisiche (compresi familiari conviventi e conviventi di fatto), compresi gli esercenti arti e professioni
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
- le società semplici
- le associazioni tra professionisti
- i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

### SOGGETTI INTERESSATI

Inoltre, i beneficiari devono:

- possedere l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- detenere l'immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

La detrazione **non può essere utilizzata** da chi possiede <u>esclusivamente</u> redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva (es. forfettari).

PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA

- Persone fisiche → spese sostenute nel 2020 (data bonifico), indipendentemente dalla data di inizio lavori.
- Soggetti Ires → spese di competenza del periodo di imposta in corso al 31/12/2020, indipendentemente dalla data di avvio lavori e dalla data dei pagamenti. Per il principio di competenza si considera la data di ultimazione dei lavori (servizi).
- Condominio → spese sostenute nel 2020 (data bonifico pagato dal condominio), indipendentemente dal versamento della rata da parte del singolo condomino.

CUMULABILITÀ DEL BONUS Il bonus facciate è cumulabile con altre agevolazioni (ecobonus, ristrutturazione edilizia) a condizione che le spese sostenute siano contabilizzate distintamente (ad esempio due diverse fatture riferite a due diversi interventi) e siano inoltre rispettati gli adempimenti specificatamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO I contribuenti (persone fisiche) devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali da cui risultino:

- la causale del versamento (il riferimento normativo è costituito dall'art. 1, commi 219-220 L. 160/2019);
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione:
- il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

In ogni caso, è possibile utilizzare i bonifici già predisposti per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio



(art. 16-bis TUIR) e di quella per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus).

Per i titolari di reddito d'impresa non è obbligatorio il pagamento mediante bonifico. A titolo di esempio può essere pagata la semplice ricevuta bancaria (naturalmente nel rispetto delle regole previste in materia di normativa antiriciclaggio per l'utilizzo del contante).

DEI DOCUMENTI DI SPESA In linea generale, il documento di spesa (fattura, ricevuta fiscale o altra idonea documentazione) deve essere intestato al soggetto che vuole beneficiare della detrazione; in presenza di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, contitolari di diritti reali, etc.) i documenti di spesa e le relative ricevute di pagamento vanno intestate a tutti i contribuenti interessati.

# ULTERIORI ADEMPIMENTI

- presentare comunicazione preventiva (notifica preliminare) all'Asl di competenza, se prevista dalla normativa sulla sicurezza dei cantieri
- riportare nella dichiarazione dei redditi e, noi consigliamo, anche nella descrizione della fattura i dati catastali dell'immobile. Inoltre, per i lavori effettuati dal detentore dell'immobile (ad esclusione di quelli di efficienza energetica), gli estremi di registrazione dell'atto.

In più, per i lavori di risparmio energetico anche:

- asseverazione di un tecnico abilitato
- attestato di prestazione energetica (APE)
- comunicazione ENEA (in via telematica) entro 90 giorni dalla fine dei lavori

La mancata effettuazione dei predetti adempimenti non consente la fruizione del bonus facciate.

Per ulteriori chiarimenti o esigenze diverse che non rientrano tra i contributi presentati, vi preghiamo di contattare lo studio (Dott.ssa Zannoni Serena).

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Studio Sech e Associati